Cassazione civile 22 gennaio 2009, n. 1632

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., dinanzi al Tribunale - Giudice del lavoro di Torino S.A. conveniva in giudizio la s.r.l.
PREMIER INDUSTRIAL ITALIA esponendo: a) di avere lavorato alle dipendenze della cennata società dal 23 febbraio 1997 quale operatore di vendita di 2^ livello ex "c.c.n.l. terzario", con iniziale assegnazione della zona di vendita "(OMISSIS)"; b) di avere ricevuto dalla datrice di lavoro, fra l' (OMISSIS), plurime contestazioni disciplinari, seguite poi dall'irrogazione di sanzioni conservative, per non aver effettuato in un caso, a marzo 2003, il numero delle visite giornaliere previste e, negli altri casi, per non aver raggiunto l'obiettivo di fatturato stabilito nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e settembre 2003, e di essere stato quindi, dopo l'ultima contestazione del 6 novembre 2003 (con la quale gli era stato contestato il mancato raggiungimento del fatturato nel mese di ottobre 2003), licenziato senza preavviso con lettera del 21 novembre 2003 per scarso rendimento o, comunque, per giustificato motivo obiettivo; c) di avere, inoltre, diritto al pagamento di varie (e specificate) competenze retributive e risarcitorie.
Il ricorrente, richiedeva, quindi, all'adito Giudice del lavoro di "dichiarare illegittimi ed illeciti i provvedimenti disciplinari adottati dalla datrice di lavoro, annullandoli o disponendone la revoca, con condanna alla restituzione delle somme trattenute a titolo di sanzioni disciplinari;
accertare e dichiarare illegittimo il licenziamento intimato con condanna della PREMIER alla reintegrazione del lavoratore ovvero al pagamento del risarcimento del danno nella misura massima consentita;
la condanna della resistente per contributi assistenziali e previdenziali non versati, dal licenziamento alla data della reintegrazione; la condanna della resistente per il mobbing praticato al lavoratore da liquidarsi, se del caso con valutazione equitativa;
la condanna, infine, della PREMIER alla corresponsione di quanto non riconosciutogli per buoni pasto, indennità di cassa e maneggio denaro, per mancati ed insufficienti rimborsi chilometrici e mancata dotazione di vettura aziendale".
Si costituiva in giudizio la società convenuta che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.
L'adito Tribunale di Torino rigettava il ricorso - a seguito di impugnativa del soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - la Corte di appello di Torino, con sentenza del 9 gennaio 2007, respingeva l'appello condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado.
Per la cassazione della cennata sentenza S.A. propone ricorso assistito da cinque motivi e sostenuto da memoria ex, art. 378 c.p.c.. L'intimata s.r.l. PREMIER INDUSTRIAL ITALIA (a cui è subentrata la s.r.l. BARNES GROUP ITALIA) resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Con il primo motivo di ricorso il ricorrente - denunciando "violazione dell'art. 1421 c.p.c., e vizi di motivazione" - addebita alla Corte di appello di Torino di non avere considerato che "alla società datrice di lavoro non era consentito licenziare esso ricorrente, alternativamente per colpevole esiguità del risultato prodotto rispetto all'obiettivo programmato, e per antieconomicità del suo posto di lavoro, in quanto le motivazioni dei due licenziamenti si elidevano a vicenda. Con il secondo motivo il ricorrente - denunciando "violazione dell'art. 112 c.p.c., e art. 416 c.p.c., comma 3, nonchè vizi di motivazione" - rileva; a censura della sentenza impugnata che, "ove siano intimati, alternativamente, il licenziamento per mancato conseguimento del rendimento minimo contrattuale e il licenziamento per antieconomicità del posto di lavoro, nel giudizio promosso dal lavoratore il datore di lavoro a norma dell'art. 414 c.p.c., deve prendere posizione specifica in ordine alla contestata realizzabilità dell'obiettivo di produzione assegnato, per cui, se eccepisce che il mancato raggiungimento del risultato atteso non deriva da improduttività del posto di lavoro ma da colpa del lavoratore e, al tempo stesso, fa valere la improduttività del posto di lavoro quale giustificato motivo oggettivo di licenziamento, le due eccezioni si elidono a vicenda con la conseguenza che

deve aversi per non contestata la circostanza dedotta dal lavoratore della impossibilità di conseguimento dell'obiettivo assegnato".
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente - denunciando violazione dell'art. 2947 c.c., e della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, e art. 1453 c.c., nonchè vizi di motivazione" - rileva, a censura della sentenza impugnata, che 1) il rendimento lavorativo inferiore al minimo contrattuale non legittima di per sè il licenziamento per scarso rendimento, in quanto l'inadeguatezza della prestazione lavorativa può derivare da fattori non imputabili a colpa del lavoratore, per cui spetta al datore di lavoro dimostrare rigorosamente la negligenza del lavoratore per il mancato raggiungimento del risultato atteso e quindi la concreta possibilità di conseguirlo; 2) non costituisce valido parametro di confronto che consenta di individuare lo scarso rendimento di un lavoratore rispetto agli obiettivi di rendimento minimo fissati unilateralmente dal datore di lavoro, il paragone con il rendimento di altri lavoratori svolgenti si la medesima mansione ma operanti in condizioni e in luoghi diversi tali da attribuire al confronto larghi margini di incertezza che non consentono di stabilire in base a dati obiettivi e in equivoci se lo scarso rendimento sia dovuto a negligenza o ad altri fattori; 3) se la produzione di un venditore è inferiore al livello quantitativo minimo di vendite prefissato dal datore di lavoro e alla produzione media conseguita da altri venditori, il datore di lavoro per assolvere all'onere di provare la negligenza del lavoratore nell'espletamento della prestazione lavorativa che intende far valere quale giustificato motivo soggettivo di licenziamento può fornire i risultati ottenuti dagli altri venditori operanti nella medesima zona e in condizioni analoghe. Il riferimento ai fatturati di produttori operanti in zone diverse e in condizioni diverse specialmente se il risultato della prestazione è collegato a fattori socioambientali e ad elementi intrinsecamente aleatori non consente invece di stabilire se lo scarso rendimento del lavoratore sia attribuibile a negligenza o alla improduttività della sua zona di lavoro o ad altre difficoltà aziendali o ambientali; 4) se è vero che la valutazione della gravità dell'inadempimento si estende anche ai fatti commessi oltre il limite del biennio per i quali il datore di lavoro non abbia ritenuto di irrogare sanzioni disciplinari, tuttavia affinchè non sia arrecato pregiudizio al diritto del lavoratore alla difesa occorre che tali fatti siano stati contestati o resi noti al dipendente al più tardi con l'avvio della procedura di licenziamento disciplinare; 5) la sottoscrizione da parte del lavoratore del rendimento minimo contrattuale stabilito unilateralmente dal datore di lavoro non può esonerare quest'ultimo dall'onere di provare la negligenza del lavoratore e quindi l'effettiva realizzabilità del risultato che il lavoratore non è riuscito a raggiungerei. Con il quarto motivo il ricorrente - denunciando "violazione dell'art. 2697 c.c., e vizi di motivazione" - rileva, a censura della sentenza impugnata che "in caso di licenziamento per scarso rendimento lavorativo inferiore al minimo contrattuale stabilito unilateralmente dal datore di lavoro, non assolve all'onere di provare il comportamento negligente del lavoratore che lo abbia determinato il datore di lavoro che non produca in giudizio la documentazione in suo possesso idonea a dimostrare i minimi produttivi che in concreto appaiono raggiungibili e i risultati conseguiti da altri lavoratori addetti a quella specifica attività che abbiano operato nella stessa zona".
Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente -denunciando "violazione dell'art. 342 c.p.c., e vizi di motivazione" - rileva a censura della sentenza impugnata, che "1) se il danno da mobbing è collegato al licenziamento e a precedenti misure sanzionatorie, la riconosciuta legittimità dei provvedimenti disciplinari comporta automaticamente il rigetto della domanda di risarcimento, per cui non è generico il motivo di impugnazione avverso il capo di sentenza che ha respinto la richiesta di danni ove l'appellante si limiti a chiedere l'accoglimento della domanda di risarcimento in conseguenza della dichiarazione di illegittimità del licenziamento e dei precedenti provvedimenti sanzionatori; 2) se la motivazione di un capo della sentenza oltre che estremamente sintetica è anche assolutamente oscura al punto da non consentire una critica nel merito, non è generico il motivo d'impugnazione con il quale l'appellante si limiti a dedurre che la motivazione è incomprensibili".
2 - Il primo ed il secondo motivo di ricorso - da esaminarsi congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi - non sono meritevoli di accoglimento.

Al riguardo si rileva - in linea generale - che la "giusta causa" e il "giustificato motivo" del licenziamento costituiscono qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l'uno con effetto immediato e l'altro con preavviso, fermo restando il principio dell'immutabilità della contestazione e persistendo la volontà del datore di lavoro di risolvere il rapporto, atteso che la modificazione del titolo del recesso - basata non già sull'istituto della conversione degli atti giuridici negli ex artt. 1421 e 1424 c.c., bensì sul dovere di valutazione sul piano oggettivo delle condizioni ex lege di risoluzione del rapporto - costituisce soltanto il risultato di una diversa qualificazione della motivazione di fatto posta a fondamento del provvedimento estintivo (cfr., ex plurimis, Cass. n. 17604/2007).
Nella specie, la Corte di appello di Torino ha correttamente applicato il cennato principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, motivatamente statuendo che: - a fondamento del recesso per giustificato motivo la società non addusse affatto la non produttività in sè e per sè della zona assegnata al S., bensì, tenuto conto del tenore letterale della lettera, il fatto che gli ordini raccolti dal S. in detta zona fossero stati così esigui da rendere antieconomico il mantenimento del suo posto di lavoro, di talchè non è dato rinvenire la specifica contraddittorietà della motivazione del licenziamento dedotta dal S.; - in ogni caso, nè il primo Giudice nè questa Corte potrebbe, sic et simpliciter, giungere alle conclusioni volute dal S. e ritenere, cioè, l'improduttività della zona a lui da ultimo assegnata e quindi l'insussistenza del presupposto del licenziamento per scarso rendimento, poichè, essendo stato il licenziamento intimato, in via principale e prioritaria, per giusta causa e solo subordinatamente per giustificato motivo oggettivo, il Giudice non può che procedere prioritariamente alla verifica della sussistenza o meno della giusta causa addotta dalla società e solo in caso di ritenuta insussistenza di questa verificare se sussistessero i presupposti per il licenziamento per giustificato motivo.
Di conseguenza, avendo il Giudice di appello correttamente applicato il principio concernente il modo di qualificazione del provvedimento di recesso de quo mediante un percorso motivazionale chiaro ed esaustivo, le censure formulate dal ricorrente con i primi due motivi di ricorso non possono che essere respinte.
3 - Il terzo ed il quarto motivo di ricorso - da valutarsi anch'esso congiuntamente per la loro intrinseca connessione - si appalesano infondati: Infatti la Corte territoriale ha, pure in questo caso, correttamente applicato il principio desunto dalla giurisprudenza in merito all'individuazione dei parametri di valutazione dello scarso rendimento come forma di inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore; in particolare da questa Corte è stato ritenuto "legittimo il licenziamento intimato per scarso rendimento qualora sia risultato provato, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile - in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei risultanti dati globali riferito ad una media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione" ex plurimis, Cass. n. 3876/2006, che, nella parte in cui ritiene corretto assumere quale parametro della diligente collaborazione gli obiettivi fissati dai programmi di produzione e inammissibile (in quanto non sorretta dalla indicazione di concrete circostanze di fatto idonee a confutare l'accertamento compiuto in ordine all'imputabilità dell'inadempimento) la censura relativa alla mancata prova da parte del datore di lavoro della negligenza del lavoratore attribuisce valore decisivo - ai fini dell'imputabilità dell'inadempimento - alla rilevante sproporzione tra gli obiettivi fissati, la produttività superiore degli altri colleghi e quanto dal lavoratore effettivamente realizzato. Per quanto concerne, specificamente, il profilo della prova della negligenza del prestatore di lavoro, detta negligenza può essere provata anche solo attraverso presunzioni (Cass. n. 8759/1987, Cass. n. 6747/2003), tenuto sempre conto che la prova circa la sussistenza dell'inadempimento costituisce una valutazione di fatto che spetta al Giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata resiste alle censure

formulate dal ricorrente - nonostante il notevole impegno del suo difensore - rimarcandosi che la valutazione delle risultanze probatorie rientra nell'attività istituzionalmente riservata al Giudice di merito non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 322/2003).
Pervero, il Giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati e non accolti, anche se allegati, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito a quelli utilizzati.
Si rileva, altresì, che le censure con cui una sentenza viene impugnata per vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie non possono essere intese a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal Giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte - pure in relazione al valore da conferirsi alle "presunzioni" la cui valutazione è anch'essa incensurabile in sede di legittimità alla stregua di quanto già riferito in merito alla valutazione delle risultanze probatorie (Cass. n. 11906/2003) - e, in particolare, non vi si può opporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del Giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del Giudice di merito, idest di una nuova pronuncia sul fatto sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.
4 - Anche il quinto motivo di ricorso deve essere respinto.
4/a - Al riguardo - per quanto concerne la censura relativa alla statuizione di inammissibilità contenuta nella sentenza impugnata in merito al risarcimento danno da asserito "mobbing", alle "differenze del ticket restaurant", all'indennità di cassa e maneggio denaro" e al "risarcimento del danno conseguente alla mancata attribuzione della autovettura aziendale" - si rileva, in linea generale, che l'interpretazione operata dal Giudice di appello in merito al contenuto e all'ampiezza della domanda giudiziale e della relativa impugnativa è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tale proposito, il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall'interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal Giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale (cfr. Cass. n. 17947/2006). In particolare, in sede di legittimità, occorre tenere distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda o di impugnativa, o la pronuncia su domanda e su impugnativa non proposta, dal caso in cui si censuri l'interpretazione data dal Giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c., per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il Giudice di merito sia incorso in un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di cassazione ha il potere - dovere di procedere all'esame diretto degli atti giudiziari onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale; nel caso in cui venga invece in contestazione l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, tali attività integrano un tipico accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (Cass. n. 16596/2005). Più specificatamente, rientra nella nozione di error in procedendo, a fronte del quale la Corte di cassazione ha il potere- dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi necessari ai fini della richiesta pronuncia, la censura di omesso esame

della domanda e di pronuncia su domanda non proposta, ma non la censura di erronea interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, nè la censura di omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione; tuttavia, qualora la censura relativa alla motivazione lamenti un vizio procedurale in cui sia incorso il Giudice di merito (una sorta di error in procedendo indiretto, o di secondo grado), ciò consente alla Corte di cassazione l'esame degli atti del giudizio di merito, al limitato fine di verificare che l'errore procedurale in cui sia eventualmente incorso il Giudice di merito si sia tradotto in un vizio di motivazione (Cass. n. 9471/2004).
Nella specie, non sussiste nella sentenza impugnata il denunciato vizio di pronuncia, da parte della Corte territoriale, su doglianza non proposta dall'appellante con il ricorso in appello in quanto dalla disamina diretta degli atti processuali - consentita nella presente sede di legittimità data la natura delle censure formulate dal ricorrente - si è potuto evincere che la Corte di appello di Torino ha motivatamente e correttamente statuito che "non integra il requisito degli specifici motivi dell'impugnazione richiesto dagli artt. 342 e 434 c.p.c., la mera asserzione, da parte dell'appellante, che il Tribunale avrebbe fatto affermazioni apodittiche o avrebbe comunque errato, imponendo dette norme di specificare per quali ragioni ed in base a quali elementi, la decisione impugnata sarebbe da riformare perchè errata o fondata su affermazioni apodittiche.
4/b - Per quanto concerne, poi, la statuizione di rigetto nel merito delle ulteriori domande del S. in ordine al "rimborso chilometrico" ed al "rimborso delle spese di manutenzione" statuizione censurata dal ricorrente per vizi di motivazione - vale rimarcare, oltre a quanto già dinanzi considerato su "capo 3", che - il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal Giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il Giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le doglianze mosse nella specie dal ricorrente quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal Giudice di merito agli elementi delibati; - il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del Giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno non insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia - irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta - per poter considerare la motivazione adottata dal Giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il Giudice indichi - come, nella specie, esaustivamente ha fatto la Corte di appello di Torino - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.
5 - A conferma della pronuncia di rigetto dei motivi di ricorso in esame vale, infine, riportarsi al principio di cui alla sentenza di questa Corte n. 5149/2001 (e, di recente, di Cass. Sezioni Unite n. 14297/2007) in virtù del quale, essendo stata rigettata la principale assorbente ragione di censura, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza poichè diventano inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori ragioni di censura.
6 - In definitiva alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da S.A. deve essere respinto e il ricorrente stante la sua soccombenza - va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 85,00, oltre a Euro 3.000,00, per onorari ed alle spese generali e agli "oneri di legge".
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2008.
Depositato in cancelleria il 22 gennaio 2009